



COMUNE DI SAN LUCA

C.so Corrado Alvaro n. 2, 89030 San Luca
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Partita IVA 00818910804/Codice Fiscale 81002990802
Tel. 0964/985012 – Fax 0964/985720

N. 02/2023

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO TARIFFE TARI ANNO 2023: APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventitre** addì 28(ventotto) **del mese di Aprile alle ore 15.00**, convocato come avvisi scritti in data 21 aprile 2023 prot. n. 3022 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala consiliare del Comune, sotto la presidenza del Consigliere Comunale anziano Grasso Domenico ai sensi dell'Art. 6 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta pubblica in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

Num. D'ord.	Cognome e Nome	Carica	Presente Assente
1	BARTOLO Bruno	Sindaco	SI
2	GRASSO Domenico	Consigliere	SI
3	COSMO Francesco	Consigliere	SI
4	MOSCATELLO Mario	Consigliere	SI
5	PELLE Sebastiano	Consigliere	SI
6	SCALIA Angela Stefania	Consigliere	SI
7	GIORGI Domenico	Consigliere	NO
8	GIAMPAOLO Domenico	Consigliere	SI
9	PANETTA Patrizia	Consigliere	NO
10	SILVAGGIO Giuseppe Antonio Rocco	Consigliere	NO
11	BRUGNANO Giuseppe	Consigliere	NO
12	ZOCOLA Benedetto	Consigliere	NO
13	MICELOTTA Alberto	Consigliere	NO

PRESENTI : N. 7

ASSENTI : N. 6

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Aterina Giroladini.

In assenza, del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente, ai sensi dell'Art. 6 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, presiede la seduta, il consigliere anziano Grasso Domenico

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.F.

Constatato che, essendo presenti il Sindaco e n. 6 Consiglieri su n. 12 Consiglieri assegnati al Comune e su n.12 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini di legge, e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 comma 1 del decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000:

-il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole;

-il responsabile dell'Ufficio Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere favorevole ;
per come riportati in calce alla presente deliberazione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 733, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "...*... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale "... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."*;

- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”*;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 15.06.2021 il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”*;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";
- Il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Preso atto che il Piano Economico Finanziario 2022 - 2025 è stato elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF e revisionato infra periodo dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per € 460.256,00, così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 115.306,00
COSTI VARIABILI	€ 344.950,00

Evidenziato che;

- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Viste:

- la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2022-2025 da parte dell'organo di revisione dell'Ente, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 1986 del 17.03.2023, con verifica della coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;
- il parere sulla proposta di approvazione dell'articolazione tariffaria TARI, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 1987 del 17.03.2023;

Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 28 gennaio 2022 nelle quali "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo all' "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...";

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che "... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ..." per cui "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

Visto l'articolo 26 e seguenti del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni;

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base del criterio di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, per cui:
 - 95,62% a carico delle utenze domestiche;
 - 4,38% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 22.04.2022, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2022;

Vista l'articolazione tariffaria allegata alla presente, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *"5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."*
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con la seguente votazione palese e per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 7

Assenti: 6

Votanti: 7

Voti favorevoli: 7

Voti contrari: //

Astenuti: //

DELIBERA

- 1) richiamate le premesse, di approvare per l'anno 2023, preso atto del Piano Economico Finanziario 2022 - 2025 con i relativi allegati, revisionato infra periodo. così come validato dall'organo di revisione dell'ente, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- 2) di quantificare in € 460.256,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato e così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 115.306,00
COSTI VARIABILI	€ 344.950,00
- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione delle tariffe TARI anno 2023, con separata votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: 7

Assenti: 6

Votanti: 7

Voti favorevoli: 7

Voti contrari: //

Astenuti: //

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

COMUNE DI SAN LUCA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(EX ART. 49 I° comma, e 147 bis T.U. N. 267 DEL 18/08/2000)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO	TARIFFE TARI ANNO 2023: APPROVAZIONE
----------------	---

Sulla su indicata proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147.-bis del decreto legislativo n.267/2000;

Il Responsabile Area Economico finanziaria
F.tò Dr. Joseph Nirta

COMUNE DI SAN LUCA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(EX ART. 49 I° comma, e 147 bis T.U. N. 267 DEL 18/08/2000)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO	TARIFFE TARI ANNO 2023: APPROVAZIONE
----------------	---

Sulla su indicata proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147.-bis del decreto legislativo n.267/2000;

Il Responsabile Area Economico finanziaria
F.tò Dr. Joseph Nirta

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE F.F.
Il Consigliere Anziano
F.to Grasso Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Caterina Giroldini

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente Deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ (Prot. _____)

Data _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Adriana Agresta

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ e per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni;

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Caterina Giroldini

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA (D.Lgs n. 267/2000 – Legge Costituzionale n. 3/2001)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 del Dlg. N. 267/2000)

Perché, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Caterina Giroldini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Caterina Giroldini



